

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito denominata "Roma Tre"), con sede legale in Roma, Via Ostiense 133, CAP 00154, C.F. e P. IVA 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Massimiliano Fiorucci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, rappresentato dal Presidente Prof. Andrea Rocchi, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

di seguito denominate le "Parti"

PREMESSO CHE

L'Università degli Studi Roma Tre

- è una Università statale, istituita con D.M. 29/10/1991, che ai sensi delle leggi n. 168/1989 e 240/2010 è dotata di autonomia statutaria e regolamentare;
- ai sensi del proprio Statuto, persegue i seguenti fini istituzionali della promozione e della produzione della conoscenza e dello sviluppo della cultura, nonché di realizzazione di attività formative di livello superiore e di attività di ricerca scientifica, in un inscindibile rapporto tra le attività di ricerca e le attività didattiche;
- tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, persegue altresì l'obiettivo di contribuire ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo;
- è in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari per promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione;
- al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, può stabilire rapporti di collaborazione, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti, istituzioni culturali, e strutture produttive, sia pubblici che privati;

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;

- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e alle Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

VISTO

l'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi Roma Tre Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), sottoscritto il 31 marzo 2022 ed in scadenza il 30 marzo 2026.

CONSIDERATO CHE

Roma Tre e CREA ritengono:

- di comune interesse consolidare e sviluppare la collaborazione in ambito scientifico e di ricerca, includendo, ove opportuno, attività didattiche correlate;
- che tali attività siano coerenti con le finalità istituzionali e con l'utilizzo delle aule, laboratori e strutture delle rispettive Istituzioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Finalità

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una cooperazione scientifica volta allo sviluppo di attività di ricerca comuni, comprendendo, ove opportuno, iniziative didattiche complementari.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

Roma Tre e CREA realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante apposite convenzioni attuative, sentiti i propri organi e le proprie strutture di riferimento, nel rispetto e in esecuzione del presente Accordo.

Nell'attuazione del presente Accordo, Roma Tre e CREA potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nonché di attività didattiche complementari volte alla formazione di studenti, dottorandi, specializzandi e altri corsisti universitari.

Art. 4 - Accordi attuativi

Le singole iniziative tra le Parti potranno essere realizzate previa stipula di appositi accordi attuativi, approvati di volta in volta dai rispettivi competenti organi, secondo i propri statuti e regolamenti. Tali accordi, corredati di eventuali documenti di natura tecnica, disciplineranno gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione, gli impegni e gli oneri reciproci e quant'altro necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, precisando la ripartizione di attività e adempimenti tra le Parti.

Per l'Università gli accordi attuativi potranno essere stipulati dai singoli Dipartimenti, strutture deputate alla didattica e alla ricerca scientifica e dotate di autonomia organizzativa, gestionale e negoziale.

Per il personale di Roma Tre e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo, l'attività svolta non costituisce, in nessun caso, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza.

Art. 5 - Comitato di indirizzo strategico

È istituito, con atto successivo alla stipula del presente Accordo, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da due componenti per ciascuna delle Parti. Le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e i propri consulenti, anche per la stipula degli appositi accordi attuativi; per quanto concerne Roma Tre, della rete dei propri collaboratori e del personale tecnico-amministrativo e docente.

Il Comitato di indirizzo strategico, al termine di ogni anno, predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 6 - Oneri finanziari

La stipula del presente Accordo non comporta l'assunzione di oneri finanziari a carico delle Parti.

Eventuali oneri saranno indicati negli accordi attuativi e saranno assunti previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 7 - Tirocini sperimentali e tesi di laurea e dottorato

Gli studenti di Roma Tre iscritti ai relativi corsi universitari potranno partecipare alle attività oggetto del presente Accordo, ai fini del tirocinio sperimentale e della preparazione delle relative tesi di laurea e di dottorato.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di tirocinio e la fruizione di eventuali borse di studio danno luogo a rapporti di lavoro, e con l'Università e con il CREA.

Art. 8 - Copertura assicurativa e obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale che frequenterà le sedi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura medesima.

Art. 9 - Titolarità e uso dei risultati di studio e ricerca

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente Accordo saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti; gli autori saranno definiti sulla base degli effettivi apporti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti alla co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e, conseguentemente, si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Art. 11 - Durata, procedura di rinnovo, recesso e modifiche

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, ha la durata di quattro anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti sulle attività in corso di svolgimento al momento del recesso, che restano regolate, quanto alla risoluzione, dai relativi accordi attuativi.

Qualsiasi eventuale modifica e integrazione dovrà essere concordata tra le Parti e resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, entrerà in vigore dopo la reciproca sottoscrizione.

Art. 12 - Utilizzo dei loghi

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo. A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente atto, previo assenso dell'altra Parte. L'utilizzo dei loghi delle Parti, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR"), il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula del presente Accordo, le Parti si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ex art. 4 e con le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, indicando sin da ora i seguenti riferimenti:

- per Roma Tre

Titolare: Università degli Studi Roma Tre con sede legale in via Ostiense n. 133, 00154 Roma;
contatti: Data Protection Officer: e-mail rpdpd@uniroma3.it; PEC rpdpd@ateneo.uniroma3.it.

- per CREA

Titolare: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma;
contatti: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Nell'esecuzione del presente Accordo, ai fini della realizzazione delle attività previste dallo stesso, con la stipula degli accordi attuativi, le Parti, ove necessario, si impegnano a definire ruoli, responsabilità, misure di sicurezza ed ogni altro adempimento rilevante in tema di protezione dei dati personali, ai sensi della normativa sopra menzionata.

Art. 14 - Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Art. 15 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte o dal personale a essa riconducibile. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 16 – Controversie e foro competente

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo e dei relativi accordi attuativi, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al presente Accordo e ai relativi accordi attuativi potranno essere indirizzate:

- per Roma Tre: amministrazione@ateneo.uniroma3.it
- per CREA: crea@crea.gov.it.

Art. 18 - Disposizioni Finali

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale – DLgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del D.P.R. n.131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi Roma Tre, giusta autorizzazione prot. n. 14160/98 (pos. 2.6.3217/98) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate in data 24.02.1999.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Rettore
Prof. Massimiliano Fiorucci**

**Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria (CREA)
Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi**

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.